Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Département fédéral de justice et police DFJP
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Staatssekretariat für Migration SEM
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM
Segreteria di Stato della migrazione SEM

Brevi informazioni

B — Rifugiati riconosciuti — Permesso B

F — Rifugiati ammessi provvisoriamente — Permesso F

F — Persone ammesse provvisoriamente — Permesso F

Benvenuti in Svizzera!

Siete titolari dello statuto di rifugiato riconosciuto, di rifugiato ammesso provvisoriamente o di persona ammessa provvisoriamente. Il vostro statuto è soggetto a norme speciali. Questo opuscolo contiene tutte le informazioni in merito.

Dal momento che vivrete per molto tempo in Svizzera, siete tenuti a integrarvi bene nella vita quotidiana in questo Paese. Pertanto, oltre a informarvi, è importante che vi impegniate a cercare lavoro e a seguire una formazione.

Nel presente opuscolo troverete le indicazioni più rilevanti e i link verso indirizzi e informazioni utili.

Vi auguriamo di riuscire ad ambientarvi velocemente e senza problemi in Svizzera.

Segretaria di Stato della migrazione SEM

Questo opuscolo è disponibile in versione elettronica all'indirizzo www.sem.admin.ch nelle seguenti lingue: italiano, tedesco, francese, inglese, arabo, tigrino, curdo, tibetano, farsi, tamil, somalo e serbo/bosniaco/croato

www.sem.admin.ch

Rifugiati riconosciuti — Permesso B

B

È considerato rifugiato chi, nel suo Paese d'origine o di ultima residenza, è esposto a seri pregiudizi a causa della sua etnia, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, oppure ha fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi.
Tale definizione si fonda sulla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. Sono considerati pregiudizi seri in particolare l'esposizione a pericolo dell'integrità fisica, della vita o della libertà nonché misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Si tiene inoltre conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
La Convenzione sullo statuto dei rifugiati vieta il rinvio di un profugo in uno Stato, dove è esposto ai pericoli citati.

Base legale

Lo statuto giuridico dei rifugiati è disciplinato dalla legge sull'asilo (artt. 58–62 LAsi). La versione attuale della legge sull'asilo è consultabile sul sito seguente: www.admin.ch/ch/i/rs/c142_31.html

Libretto per stranieri

Ai rifugiati è rilasciato un permesso B. La durata di validità è limitata a un anno con possibilità di proroga. Se sussistono motivi rilevanti, ad esempio se una persona mette in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera, la proroga può essere rifiutata. Dopo dieci anni di soggiorno in Svizzera può essere rilasciato un permesso di domicilio di durata indeterminata (permesso C). In caso di integrazione riuscita il permesso di domicilio può essere richiesto già dopo cinque anni.

Rifugiati ammessi provvisoriamente — Permesso F

F

Un rifugiato ammesso provvisoriamente è una persona che adempie i requisiti della qualità di rifugiato, ma che è divenuta rifugiato soltanto dopo la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del suo comportamento dopo la partenza. Inoltre, capita che a una persona sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato, ma che non le venga concesso l'asilo poiché ne sembri indegna per aver commesso atti riprensibili, ad esempio un reato, oppure per aver attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o per averla compromessa. A queste persone non è concesso l'asilo, esse ottengono invece l'ammissione provvisoria in Svizzera.

Base legale

Lo statuto giuridico dei rifugiati ammessi provvisoriamente risulta dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. L'ammissione provvisoria è disciplinata dalla legge federale sugli stranieri (artt. 83 segg. LStr). L'attuale versione della legge federale sugli stranieri è consultabile sul sito seguente: www.admin.ch/ch/i/rs/c142_20.html

Libretto per stranieri

I rifugiati ammessi provvisoriamente ricevono un permesso F. Tale permesso, rilasciato per un periodo massimo di 12 mesi, può essere prorogato dal Cantone di domicilio per altri 12 mesi previo pertinente esame. Dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera, le persone ammesse provvisoriamente possono richiedere un permesso di dimora (permesso B). Le autorità valutano la domanda esaminando il grado di integrazione, le relazioni familiari e l'esigibilità di un rientro nello Stato di provenienza.

Persone ammesse provvisoriamente — Permesso F

F

È concessa l'ammissione provvisoria ai richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta ma che non possono essere espulsi o allontanati. Sono determinanti i seguenti tre motivi: l'esecuzione dell'espulsione o dell'allontanamento **non è possibile** (ad esempio se la persona non dispone di un passaporto o di un documento di viaggio), **non è ammissibile** (ad esempio se l'espulsione è contraria agli impegni di diritto internazionale) oppure **non è ragionevolmente esigibile** (ad esempio se la persona è molto ammalata e nel Paese d'origine non è garantita un'assistenza medica sufficiente).

Base legale

lo statuto giuridico delle persone ammesse provvisoriamente è disciplinato dalla legge federale sugli stranieri (artt. 83 segg. LStr). La versione attuale della legge federale sugli stranieri è consultabile sul sito seguente: www.admin.ch/ch/i/rs/c142_20.html

Libretto per stranieri

Le persone ammesse provvisoriamente ricevono un permesso F. Tale permesso, rilasciato per un periodo massimo di 12 mesi, può essere prorogato dal Cantone di domicilio per altri 12 mesi previo pertinente esame. Dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera, le persone ammesse provvisoriamente possono richiedere un permesso di dimora (permesso B). Le autorità valutano la domanda esaminando il grado di integrazione, le relazioni familiari e l'esigibilità di un rientro nello Stato di provenienza.

Brevi informazioni e regole

Indice

B Rifugiati riconosciuti
— Permesso B

F Rifugiati ammessi provvisoriamente
— Permesso F

F Persone ammesse provvisoriamente
— Permesso F

Luogo di domicilio

B
F
F

I rifugiati riconosciuti, i rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente sono assegnati a un Cantone subito dopo aver presentato una domanda d'asilo. Continuano a risiedere in questo Cantone anche dopo la decisione d'asilo. All'interno del Cantone al quale sono stati assegnati possono scegliere liberamente il luogo di domicilio. Sono tenuti a comunicare il loro indirizzo alle autorità cantonali competenti. Il permesso rilasciato (cfr. sopra) è valido solo nel Cantone al quale il titolare è stato assegnato.

Informazioni utili per inquilini disponibili in 15 lingue: www.bwo.admin.ch/dokumentation/00106/00112/00121/index.html?lang=it
Associazione Svizzera Inquilini: www.mieterverband.ch

Cambiamento di Cantone

B

Per i rifugiati riconosciuti valgono le disposizioni generali del diritto in materia di stranieri. Se desiderano cambiare Cantone, devono presentare la loro domanda al servizio cantonale di migrazione del nuovo Cantone. Il cambiamento di Cantone può essere negato soltanto se la persona che ha presentato la domanda è disoccupata oppure se sussistono motivi di revoca.

F

I rifugiati ammessi provvisoriamente possono presentare una domanda di cambiamento di Cantone. Il cambiamento può essere negato se la persona che ha presentato la domanda è disoccupata oppure se sussistono motivi di revoca. La domanda di cambiamento di Cantone va inoltrata direttamente alla SEM.

F

Le persone ammesse provvisoriamente possono sollecitare un cambiamento di Cantone. La domanda di cambiamento di Cantone va inoltrata direttamente alla SEM. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, la SEM decide sul cambiamento di Cantone. Lo stesso è accordato soltanto in presenza di un diritto all'unità della famiglia o qualora entrambi i Cantoni interessati approvino il cambiamento.

Viaggi all’estero

B
F

I rifugiati riconosciuti e i rifugiati ammessi provvisoriamente possono domandare al servizio di migrazione del loro Cantone il rilascio di un documento di viaggio per rifugiati che consenta loro di lasciare la Svizzera e di farvi rientro. La domanda va inoltrata presentandosi personalmente al servizio competente. Il documento di viaggio è rilasciato dalla SEM e ha di norma una validità di 5 anni.

Attenzione: il riconoscimento della qualità di rifugiato può essere revocato se un rifugiato riconosciuto o un rifugiato ammesso provvisoriamente si reca nel suo Paese d’origine.

F

Le persone ammesse provvisoriamente non possono viaggiare liberamente. Sono tenute a depositare il passaporto nazionale presso la SEM. In casi motivati (p. es. malattia grave o decesso di un familiare) possono presentarsi di persona al servizio cantonale di migrazione per richiedere un visto di ritorno. Chi non ha la possibilità di acquisire un passaporto nazionale può sollecitare un passaporto per stranieri che gli permetta di viaggiare. Questo documento ha di norma una validità di 10 mesi e può essere utilizzato esclusivamente per il viaggio autorizzato.

Ricongiungimento familiare

B

I rifugiati riconosciuti possono far venire in Svizzera i loro familiari (coniuge, partner registrato e figli minori di 18 anni). Sono riconosciuti come rifugiati ai quali è accordato l'asilo sempreché circostanze particolari non vi si oppongano.
I figli di rifugiati riconosciuti che nascono in Svizzera non ricevono automaticamente lo statuto di rifugiato riconosciuto. Pertanto si dovrà presentare una domanda alla SEM il più presto possibile dopo la nascita, affinché anche il bambino possa essere riconosciuto come rifugiato.

F
F

I rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente possono presentare al più presto 3 anni dopo la pronuncia dell'ammissione provvisoria una domanda di ricongiungimento familiare al servizio cantonale di migrazione. È possibile farsi raggiungere solo dal coniuge, dal partner registrato e dai figli minorenni (non coniugati).
Il ricongiungimento familiare presuppone che le persone abiteranno insieme, che l'appartamento sia abbastanza grande e che la famiglia disponga dei mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'aiuto sociale.
Il diritto al ricongiungimento familiare deve essere fatto valere entro 5 anni. Per i figli maggiori di 12 anni, la domanda dovrà essere inoltrata al più tardi dopo 12 mesi.

Integrazione

B
F
F

Chi intende soggiornare a lungo in Svizzera dovrà integrarsi rapidamente e durevolmente. Le persone immigrate sono tenute a informarsi e a imparare la lingua locale, a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare alla vita sociale. La Svizzera sostiene il processo d'integrazione con programmi e progetti e si prodiga per offrire pari opportunità d'accesso a tutte le persone. L'obiettivo è una convivenza pacifica in Svizzera sulla base dei valori della Costituzione federale e del rispetto e della tolleranza reciproci.

Per ulteriori informazioni sulla politica d'integrazione svizzera: www.sem.admin.ch/bfm/it/home/themen/integration.html

Promozione dell'integrazione

B
F
F

Numerose organizzazioni statali e private organizzano corsi e altre offerte per sostenere i rifugiati riconosciuti, i rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente nel loro processo d'integrazione in Svizzera. Fatevi consigliare e approfittate di queste offerte! Per ottenere le informazioni necessarie basta rivolgersi ai centri di competenza in materia d'integrazione oppure ai servizi cantonali specializzati in materia d'integrazione.

Per ulteriori informazioni sulla promozione dell'integrazione: www.sem.admin.ch/bfm/it/home/themen/integration/foerderung.html

Scuola

B
F

Come tutti gli altri bambini che vivono in Svizzera, i figli di rifugiati riconosciuti e di rifugiati ammessi provvisoriamente possono e devono andare a scuola e seguire una formazione. Frequentano la scuola dell'infanzia e poi la scuola dell'obbligo che dura 9 anni. Poi, a seconda delle loro capacità, possono assolvere un tirocinio oppure frequentare la scuola media e intraprendere degli studi.

F

I figli di persone ammesse provvisoriamente frequentano la scuola dell'infanzia e poi la scuola dell'obbligo che dura 9 anni. L'accesso al tirocinio, alla scuola media e allo studio è regolato a livello cantonale.

Ulteriori informazioni sul tema della scuola e della formazione professionale sono disponibili sui siti:
www.ch.ch/it/scuola-obbligo
www.formazioneprof.ch

Formazione continua

B
F
F

Il mercato del lavoro svizzero è diventato molto esigente per quanto riguarda, ad esempio, le competenze linguistiche e le conoscenze specialistiche. Spesso le qualifiche degli stranieri non corrispondono a quelle richieste sul mercato del lavoro oppure i diplomi conseguiti all'estero non sono riconosciuti. Corsi linguistici e di perfezionamento professionale oppure altre offerte vi aiuteranno a inserirvi nel mondo del lavoro. Per ulteriori informazioni e una consulenza in merito basta rivolgersi ai centri di competenza in materia d'integrazione o ai servizi cantonali specializzati in materia d'integrazione.

Per gli indirizzi degli uffici di orientamento professionale nei Cantoni si consulti il sito: www.kbsb.ch/dyn/19622.php

Lavoro

B
F
F

Per poter assumere un impiego, i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati ammessi provvisoriamente necessitano di un'autorizzazione che il futuro datore di lavoro può richiedere all'autorità cantonale competente.
L'assunzione d'impiego è possibile soltanto dopo il rilascio del permesso di lavoro. Le autorità fanno dipendere il rilascio dal rispetto delle condizioni salariali e lavorative. In tal modo si intende tutelare i rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente affinché non siano esposti al rischio del dumping salariale.

B
F

I rifugiati riconosciuti e i rifugiati ammessi provvisoriamente hanno libero accesso al mercato del lavoro del Cantone di domicilio e possono lavorare in tutti i settori dell'economia. Sono tenuti a cercare attivamente un impiego.

F

Indipendentemente dalla situazione economica e del mercato del lavoro, le autorità cantonali possono rilasciare un permesso di lavoro a persone ammesse provvisoriamente.

Informazioni dettagliate sul tema lavoro e ricerca di un impiego: www.area-lavoro.ch
Informazioni per i lavoratori: www.ch.ch/it/diritto-del-lavoro/

B
F
F

Sanità

La Svizzera offre un'assistenza sanitaria di ottima qualità. Informatevi su come mantenervi sani e sulle offerte esistenti adatte a voi e alla vostra famiglia!
Tutte le persone che vivono in Svizzera devono concludere obbligatoriamente un'assicurazione di base presso una cassa malati, anche i bambini.
Anche in ambito sanitario è importante che possiate informarvi ed esprimervi possibilmente in una lingua nazionale.

L'Ufficio federale della sanità pubblica mette a disposizione informazioni dettagliate in diverse lingue sulla prevenzione e sul trattamento di sofferenze fisiche e psichiche: www.migesplus.ch

A Berna, Zurigo, Ginevra e Losanna, la Croce Rossa Svizzera (CRS) offre alle vittime di tortura e della guerra come pure ai loro familiari assistenza medica e cure psicoterapeutiche nonché consulenza: www.redcross.ch/de/organisation/ambulatorium-fuer-folter-und-kriegsopfer/hilfe-fuer-traumatisierte-menschen

A San Gallo, il centro di psicotraumatologia GRAVITA offre alle vittime di tortura e della guerra come pure ai loro familiari assistenza medica e cure psicoterapeutiche nonché consulenza: www.gravita.ch/angebot

Assicurazioni sociali

B F F

In Svizzera esiste una fitta rete di assicurazioni sociali. Come rifugiato riconosciuto, rifugiato ammesso provvisoriamente e persona ammessa provvisoriamente potrete beneficiare di una copertura analoga a quella dei cittadini svizzeri. Le assicurazioni sociali offrono un sostegno in caso di disoccupazione o di invalidità. Le persone anziane hanno diritto a una rendita di vecchiaia. Le donne che esercitano un'attività lucrativa possono beneficiare di un congedo di maternità pagato. Inoltre, in caso di decesso del coniuge o di un genitore (trattandosi di minorenni), è versata una rendita per superstiti. Svolgendo un'attività lucrativa partecipate al finanziamento delle assicurazioni sociali (a tal fine è dedotto un contributo fisso dal reddito).
Le persone che esercitano un'attività lucrativa sono protette da un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali conclusa dal datore di lavoro.

Informazioni più dettagliate:
sulle assicurazioni sociali www.bsv.admin.ch/themen/index.html?lang=it
sull'assicurazione in caso di disoccupazione: www.area-lavoro.ch/arbeitslos/erste_schritte/
su altre assicurazioni: www.ch.ch/it/assicurazioni/

Imposte e contributi speciali

B F F

In Svizzera, i rifugiati riconosciuti, i rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente sono tenuti pagare le imposte. Si tratta di cosiddette imposte alla fonte trattenute direttamente sul salario (artt. 83–110 legge federale sull'imposta federale diretta). L'ammontare delle imposte può variare da un Cantone all'altro.

F

Persone ammesse provvisoriamente che esercitano un'attività lucrativa versano, oltre ai contributi alle assicurazioni sociali, un contributo speciale. Il datore di lavoro lo deduce direttamente dal salario e lo trasferisce alla Segreteria di Stato della migrazione. Il contributo speciale

corrisponde al 10 per cento del salario lordo. L'obbligo di pagare un contributo speciale termina 3 anni dopo l'ammissione provvisoria, al più tardi 7 anni dopo l'entrata in Svizzera oppure quando è raggiunto l'importo massimo di 15 000 franchi.

La Segreteria di Stato della migrazione mette a disposizione un promemoria con informazioni più dettagliate sull'obbligo di pagare un contributo speciale: www.sem.admin.ch/bfm/it/home/asyl/sonderabgabe.html

Aiuto sociale

B F Come ogni cittadino svizzero, anche i rifugiati riconosciuti e i rifugiati ammessi provvisoriamente possono beneficiare dell'aiuto sociale se non sono in grado di provvedere finanziariamente a se stessi.

F Come ogni cittadino svizzero, anche i rifugiati riconosciuti e i rifugiati ammessi provvisoriamente possono beneficiare dell'aiuto sociale se non sono in grado di provvedere finanziariamente a se stessi.

B F F L'aiuto sociale è finanziato tramite le imposte. L'ammontare delle prestazioni d'aiuto sociale possono variare da un Cantone all'altro. Per il calcolo dei contributi si applicano tuttavia nella maggior parte dei Cantoni le direttive stabilite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS). In Svizzera si garantisce in tal modo un aiuto sociale equo ed efficace.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: http://skos.ch/sozialhilfe-und-praxis/haeufig-gestellte-fragen

Ci si aspetta da tutte le persone abili al lavoro che si rendano indipendenti dall'aiuto sociale e provvedano autonomamente a sé stesse e alla loro famiglia.

Indirizzi importanti

Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro:
www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

Autorità cantonali di naturalizzazione:
www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/kantonale_einbuergerungsbehoerden.html

Autorità cantonali per la procedura di notifica:
www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html

Interlocutori in materia d'integrazione nei Cantoni e nelle città:
www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html

Altri link utili

Le autorità svizzere online:
www.ch.ch

Segreteria di Stato della migrazione SEM:
www.sem.admin.ch

Commissione federale della migrazione CFM:
www.ekm.admin.ch

Colophon

Edito da	Segretaria di Stato della migrazione SEM Quellenweg 6, CH–3003 Berna-Wabern
Redazione	Informazione e comunicazione, SEM
Grafica	meierkolb, Lucerna
Fotografie	Fabian Biasio, Lucerna
Fonte	UFCL, Vendita di pubblicazioni CH–3003 Berna www.bundespublikationen.admin.ch

1ª edizione 2015

Böhler Thyssen

Questo opuscolo è disponibile in versione elettronica all'indirizzo www.sem.admin.ch nelle seguenti lingue: italiano, tedesco, francese, inglese, arabo, tigrino, curdo, tibetano, farsi, tamil, somalo e serbo/bosniaco/croato

www.sem.admin.ch